



BANDO PUBBLICO

A SPORTELLO APERTO

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DEI PRIVATI
PER INTERVENTI DI BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO
ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DEL SULCIS-IGLESIENTE



Sommario

Articolo 1 – Premesse e finalità.....	3
Articolo 2 – Contributo previsto.....	3
Articolo 3 - Soggetti beneficiari.....	5
Articolo 4 - Interventi ammissibili e interventi esclusi.....	6
Articolo 5– Modalità di presentazione delle domande e documentazione da trasmettere.....	7
Articolo 6 – Istruttoria delle istanze presentate.....	8
Articolo 7 – Criteri per la determinazione dell'elenco degli ammessi al contributo.....	9
Articolo 8 - Erogazione del contributo.....	10
Articolo 9 - Ispezioni e controlli.....	10
Articolo 10– Termini di esecuzione e rendicontazione dei lavori ammessi a contributo.....	10
Articolo 11 - Riduzione, decadenza, revoca del contributo.....	12
Articolo 12- Indisponibilità del fondo.....	12
Articolo 13 - Responsabile del procedimento e richiesta informazioni.....	12
Articolo 14 – Ricorsi.....	13
Articolo 15 – Informativa trattamento dati.....	13
Articolo 16 - Disposizioni finali.....	13



Articolo 1 – Premesse e finalità.

1. Con D.G.R. n. 66/29 del 23/12/2015, la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il Piano Regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto ai sensi del D.Lgs. 152/2006, della L. 257/1992 e del D.P.R. 8/08/1994.
2. Con D.G.R. n. 46/69 del 25/11/2021, la Regione Autonoma della Sardegna ha introdotto alcune modifiche al valore delle spese riconosciute ed al tetto del contributo.
3. La Regione Autonoma della Sardegna ha trasferito alla Ex provincia del Sud Sardegna, ora suddivisa in:
 - Provincia del Sulcis-Iglesiente
 - Provincia del Medio Campidano
 - Porzione di Città Metropolitana di Cagliari

le risorse necessarie per la concessione di contributi ai privati per interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto nei propri immobili ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. n. 22/2005.

Articolo 2 – Contributo previsto.

1. I contributi per la bonifica dei manufatti contenenti amianto sono destinati a edifici privati ad uso privato/pubblico di cui al D.M. del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio n. 101/2003, Allegato A, Categoria 2.
2. I contributi sono assegnati per un importo pari al 60% (sessanta per cento) della spesa complessiva riferita agli oneri relativi agli interventi elencati nella tabella di cui al presente articolo. Il contributo massimo concedibile è pari a € 15.000,00 lordi, ai sensi della D.G.R. n. 46/69 del 25/11/2021.
3. Per le strutture private ad uso esclusivamente pubblico, quali scuole, strutture per anziani e disabili nonché strutture religiose, l'ammontare del contributo è stabilito fino ad un massimo del 90% (novanta per cento) della spesa ammissibile a finanziamento e, comunque, per un importo non superiore ad € 12.000,00 lordi, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. n. 22/2005.
4. L'applicabilità dell'IVA agevolata al 10% è riconosciuta nell'ambito di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria riguardanti gli edifici a prevalente destinazione abitativa. L'applicabilità dell'IVA ordinaria al 22% è riconosciuta nell'ambito di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria riguardanti gli edifici ad uso diverso da quello abitativo.
5. I contributi saranno erogati sino all'esaurimento delle somme rese disponibili dalla R.A.S. e la loro entità verrà determinata sulla base del preventivo di spesa che dovrà essere allegato all'istanza di contributo.



6. Sono riconosciute ammissibili le spese sostenute per lo smontaggio e la rimozione dei manufatti in amianto, ovvero per l'incapsulamento dell'amianto (che consiste nel trattamento dell'amianto in situ). Poiché i due metodi di bonifica sono l'uno alternativo all'altro e non di contestuale esecuzione, il preventivo da allegare all'istanza di contributo deve contenere una sola delle due tipologie di lavorazione.
7. L'ammontare del singolo contributo sarà determinato applicando i massimali di riferimento in ragione dei quantitativi dei manufatti in amianto presenti nell'edificio da bonificare così come stabiliti dalla D.G.R. n. 49/21 del 7/12/2011 e secondo le indicazioni della tabella sottostante.
8. Ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 16/12/2005, n.22, il contributo erogato coprirà prioritariamente i costi per la rimozione, l'incapsulamento dei materiali contenenti amianto, il trasporto e lo smaltimento in impianto autorizzato.
9. Qualora risultassero delle somme residue queste potranno coprire le documentate spese di progettazione/pratica SUAPE, redazione del piano di lavoro, cantiere di lavoro (ponteggio o strumento equipollente e sicurezza); queste potranno essere poste a carico del contributo erogato **nella misura massima del 30% dei costi per la rimozione**, l'incapsulamento, il trasporto e lo smaltimento in impianto autorizzato.
10. Può essere **riconosciuto un ulteriore 30% delle spese documentate per le attività di bonifica, trasporto e smaltimento dell'amianto in discariche autorizzate, a copertura degli interventi di ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi e loro messa in opera a seguito della rimozione dell'amianto**, a condizione che i lavori di ripristino e ricostruzione **siano realizzati nel rispetto dei criteri ambientali** di cui alla D.G.R. n. 46/69 del 25/11/2022;

TIPOLOGIA	COSTI
Smontaggio e rimozione manufatti in amianto in matrice compatta	19,50€/mq. (per coperture pannelli, etc) 1,35 €/kg. (per tubi, cisterne etc) nel caso di uno o più serbatoi con volumetrie inferiori a 500 litri, l'importo relativo agli oneri di bonifica viene assunto pari a: 200,00 € per il primo serbatoio e 100,00 € per i successivi.
Incapsulamento e certificazione di avvenuta bonifica	9,00 €/mq. (per copertura)



Smontaggio e rimozione manufatti in amianto friabile	1,35 €/kg (per tubazioni, serbatoi, etc.) le operazioni di bonifica di MCA in matrice friabile verranno computate con riferimento al peso del manufatto. Sono esclusi gli oneri della sicurezza, da computarsi a parte.
Trasporto ad impianto autorizzato	0,35 €/kg
Conferimento presso impianto autorizzato	0,30 €/kg (per MCA in matrice compatta)
Conferimento presso impianto autorizzato	1,35 €/kg (per MCA in matrice friabile)
Oneri della sicurezza da computarsi <u>esclusivamente</u> per la bonifica di materiali contenenti amianto in matrice friabile (allestimento area confinata, installazione unità decontaminazione, collaudo area confinata, monitoraggi e analisi MOCF, monitoraggi e analisi SEM, smobilizzi cantiere)	100,00 €/mc (riguardo alla dimensione dell'area confinata per la bonifica di materiali contenenti amianto da evincersi in modo chiaro dal piano di lavoro)
Ponteggio (nolo primo mese)	22,90 €/mq. (proiezione verticale di facciata)
Per il peso di lastre di coperture in amianto si considera un peso di 16,5 kg/m ² e per tubazioni idriche o pluviali un peso lineare di 9 kg/m. Nel caso in cui negli elaborati risultassero valori differenti questi ultimi dovranno essere adeguatamente motivati. L'entità del contributo da erogare verrà determinato sulla base del preventivo che dovrà essere allegato all'istanza di contributo.	

Articolo 3 - Soggetti beneficiari.

1. Possono accedere al contributo i proprietari di un immobile localizzato in uno dei comuni della Provincia del Sulcis Iglesiente, in regola con le disposizioni urbanistico-edilizie, che presentino comunicazione di avvio dei lavori di cui all'art. 15 commi 2 lett. d), 3 e 5 della L.R. 23/1985, per l'esecuzione degli interventi di risanamento dall'amianto, anche nel caso in cui sia richiesto dalla normativa vigente eventuale titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire o SCIA).
2. L'istanza di contributo può essere presentata anche da coloro i quali hanno la disponibilità dell'immobile e l'assenso scritto del proprietario dell'immobile all'esecuzione delle opere.
3. Nel caso in cui l'immobile appartenga a più proprietari ovvero nel caso di multiproprietà, di proprietà indivise etc., verrà assegnato un unico contributo all'esecuzione del singolo intervento.



Articolo 4 - Interventi ammissibili e interventi esclusi.

1. Nell'ambito del contributo erogato verranno considerate ammissibili le seguenti voci:
 - attività di bonifica dei manufatti contenenti amianto (quali ad esempio coperture, tettoie, lastre, pannelli per coibentazione, tubazioni, tegole, canne fumarie, serbatoi, ecc.);
 - trasporto e conferimento in impianto autorizzato;
 - operazioni di recupero tramite processo di inertizzazione in impianto autorizzato; smaltimento presso discarica autorizzata.
 - predisposizione del Piano di lavoro da presentare alla ASL (ai sensi dell'articolo 256 del D. Lgs. 81/2008), e con le modalità di cui all'articolo 2 punto 9 del presente bando;
 - predisposizione del cantiere di lavoro (ponteggio e sicurezza) esclusivamente per la durata necessaria ad effettuare gli interventi di rimozione o bonifica dell'amianto, e con le modalità di cui all'articolo 2 punto 9 del presente bando.
 - gli interventi di ripristino, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera, a condizione che siano realizzati nel rispetto dei criteri ambientali di cui alla D.G.R. n. 46/69 del 25/11/2022, e con le modalità di cui all'articolo 2 punto 10 del presente bando.
2. Si precisa che saranno riconosciute ammissibili le spese sostenute per la rimozione di materiali contenenti amianto eseguite, esclusivamente, da ditte autorizzate, nonché quelle relative alle operazioni di trasporto e di conferimento ad impianto autorizzato.
3. Sono esclusi dal finanziamento:
 - gli interventi realizzati e ultimati, nonché quelli iniziati seppur non ultimati, antecedentemente alla data di pubblicazione del presente bando. Farà fede la data di notifica trasmessa alle A.T.S. competenti per territorio;
 - gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla pratica edilizia richiesta dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie per i lavori di rimozione dell'amianto e se previsti, per gli interventi di ripristino ammessi a contributo;
 - gli interventi che abbiano ricevuto o abbiano in itinere altri finanziamenti, sia statali che regionali, per i medesimi interventi di bonifica da amianto;
 - le richieste di contributo per la medesima unità immobiliare censita nel territorio della Provincia del Sulcis Iglesiente per la quale sia pervenuta più di una domanda;
 - le richieste di contributo per la medesima unità immobiliare censita nel territorio della Provincia del Sulcis Iglesiente per la quale sia già stato erogato un contributo in occasione dei precedenti bandi;



- le istanze incomplete, non conformi o non compilate tramite la piattaforma.

Articolo 5- Modalità di presentazione delle domande e documentazione da trasmettere.

1. Il bando viene pubblicato sul sito internet della Provincia del Sulcis Iglesiente all'indirizzo:
<https://trasparenza.provincia.sulcisiglesiente.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.aspx?P=410>
e potrà, inoltre, essere richiesto all'U.R.P. della Provincia del Sulcis Iglesiente.
2. Pena la sua inammissibilità, la domanda di ammissione al contributo deve essere compilata dal soggetto richiedente, o dal Tecnico incaricato in possesso di apposita procura, direttamente nella piattaforma online della Provincia del Sulcis Iglesiente. Per l'accesso alla piattaforma online sarà necessario il preventivo accreditamento mediante SpID, CIE o CNS. L'inserimento dei dati e della documentazione richiesta è consentito sino ad esaurimento dei fondi assegnati, a partire dalla pubblicazione del bando - BANDO A SPORTELLLO APERTO. L'applicazione con cui inserire le domande è presente sul sito internet della Provincia del Sulcis Iglesiente all'indirizzo: <https://www.provincia.sulcisiglesiente.it/it/servizi/contributo-smaltimento-manufatti-contenenti-amianto>, e dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione:
 - scheda di auto-notifica (Allegato 1a o 1b), redatta da un tecnico qualificato che dovrà essere compilata in duplice copia e consegnata al Servizio SPRESAL della ATS competente per territorio che dovrà procedere alla restituzione al dichiarante di una copia vidimata.
Nella scheda si dovrà specificare se il materiale contenga amianto friabile o compatto, se il sito sia accessibile o non accessibile, se sia confinato o non confinato, se abbia un utilizzo pubblico o non pubblico.
Per tecnico qualificato si intende Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito Edile, Laureato in "Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" o altro tecnico in possesso di titolo equipollente, iscritto al relativo Albo, o tecnico con patentino regionale per l'amianto, o responsabile tecnico come definito nella Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 48/4 del 09.09.2008;
 - preventivo di spesa (Allegato 2), redatto da Ditta specializzata iscritta alla categoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali o asseverato da tecnico abilitato, relativo alle opere da eseguirsi e suddiviso in voci distinte, dalle quali si possano evincere gli importi unitari, parziali e complessivi dell'intervento oggetto di richiesta;
 - idonea documentazione fotografica a colori recante tutti i fronti dell'edificio interessato, in formato digitale, attestante lo stato di fatto dei luoghi alla data della domanda e che consenta sia una visione di



dettaglio dello stato di conservazione del manufatto in oggetto che una visione d'insieme del sito di ubicazione; le immagini dovranno essere caricate nella piattaforma in formato PDF;

- mappa catastale con indicazione dell'ubicazione del manufatto; nell'ipotesi di edifici censiti al Catasto Urbano dovranno essere indicati anche la via ed il numero civico oltre al foglio e numero di mappa. Nel caso di immobili censiti al Catasto Terreni oltre alla planimetria catastale con numero e foglio di mappa deve essere allegata una copia di planimetria in scala 1:25.000 o scala 1:10.000 con indicazione dell'immobile interessato;
 - eventuale corografia da presentare ove fossero presenti recettori sensibili (asili, scuole, parchi giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziali, edifici di culto, strutture sportive), in cui dovrà essere indicata la distanza dell'edificio;
3. La documentazione richiesta dovrà essere allegata (in formato PDF) alla domanda, esclusivamente attraverso la piattaforma online.
 4. A pena di inammissibilità della domanda, per ogni immobile oggetto di bonifica andrà presentata una istanza di ammissione a contributo; pertanto il richiedente, se proprietario di più immobili, dovrà presentare una istanza per ognuno degli immobili per il quale intende richiedere il contributo.

Articolo 6 – Istruttoria delle istanze presentate.

1. L'ufficio competente della Provincia del Sulcis Iglesiente, prenderà visione delle istanze di cui al presente bando ed effettuerà mensilmente la valutazione e l'ammissione degli interventi/progetti proposti.
2. Il Responsabile del Procedimento avrà il compito di accertare l'ammissibilità degli interventi ed eventualmente acquisire ogni atto che si rendesse necessario per la valutazione degli stessi, ai fini della concessione del contributo; il Responsabile del Procedimento potrà chiedere integrazioni e rettifiche della documentazione presentata, a migliore illustrazione delle proposte pervenute e/o della documentazione amministrativa allegata, che dovranno pervenire entro 10 giorni dalla richiesta attraverso la piattaforma online.
3. La richiesta d'integrazione o rettifiche della documentazione interromperà i termini per la conclusione della procedura di valutazione della domanda; **l'eventuale mancata integrazione della documentazione nei termini determinerà la decadenza dell'istanza di contributo.**
4. I progetti presentati verranno valutati nella loro globalità e l'ufficio competente procederà alla loro istruttoria secondo i criteri del presente bando al fine di determinare il giudizio finale.



5. La valutazione delle istanze ammesse si concluderà con la predisposizione di un elenco dei beneficiari ammessi al contributo che verrà pubblicato sul sito della Provincia del Sulcis Iglesiente, con cadenza mensile e fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.
6. Qualora il preventivo venga redatto con importi maggiori rispetto a quelli previsti dall'articolo 2, lo stesso verrà rimodulato con l'applicazione dei prezzi massimi riportati nella tabella riportata nel medesimo articolo.
7. Tutte le comunicazioni agli utenti o dagli utenti alla Provincia saranno effettuate esclusivamente attraverso la piattaforma online.

Articolo 7 – Criteri per la determinazione dell'elenco degli ammessi al contributo.

1. Nella sola ipotesi in cui i fondi a disposizione non dovessero coprire tutte le istanze pervenute nel mese di riferimento, l'assegnazione del contributo sarà effettuata secondo un punteggio basato sulla valutazione dei criteri specificati nella seguente tabella:

CRITERI	PUNTEGGIO
Classe di rischio (*) individuata da un tecnico qualificato sulla base della scheda di autonotifica	Classe 1 = 15 punti Classe 2 = 14 punti Classe 3 = 13 punti Classe 4 = 12 punti Classe 5 = 11 punti
Minore distanza (d) del manufatto da "recettori sensibili": asili, scuole, parchi-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziali, edifici di culto, strutture sportive (da indicare chiaramente nella planimetria catastale).	(d <= 50 m) = 10 punti (50 < d <= 200 m) = 5 punti (d > 200 m) = 0 punti
Sostituzione di coperture in cemento-amianto contestualmente alla posa in opera di dispositivi per l'utilizzo di tecnologie alternative ai fini del risparmio energetico, quali gli impianti solari e fotovoltaici.	Sì = 2 punti No = 0 punti
(*) Le 5 classi di priorità/*rischio sono state individuate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 101 del 18.03.2003 – vedi linee guida Ras approvate con DGR 32/5 del 04.06.2008.	
In caso di parità di punteggio si procederà col seguente criterio: verrà data priorità alla classe di rischio più alta, se ancora dovesse persistere parità di punteggio, per la definizione dell'elenco si procederà in ordine di presentazione dell'istanza di contributo.	



Articolo 8 - Erogazione del contributo.

1. L'attribuzione dei contributi avverrà sulla base dell'elenco degli ammessi al contributo, redatto, secondo le modalità elencate al precedente articolo 9, fino all'esaurimento della somma complessiva messa a disposizione dalla R.A.S. Una volta esauriti i fondi oggetto del contributo, la piattaforma non consentirà più l'accesso per l'inserimento delle istruttorie.
2. I contributi verranno erogati in un'unica soluzione a seguito della disamina della documentazione presentata secondo quanto riportato al successivo art. 10 punto 2 del presente bando, **entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione.**

Articolo 9 - Ispezioni e controlli.

1. La Provincia del Sulcis Iglesiente si riserva la facoltà di procedere, prima dell'erogazione del contributo, alla verifica sulla regolare esecuzione delle opere.
2. Sarà onere del beneficiario del contributo comunicare la data di inizio lavori finanziati dalla Provincia del Sulcis Iglesiente prima del loro inizio.
3. Potranno essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera al fine di verificare lo stato di attuazione del piano di rimozione e smaltimento e verifiche tecniche successive alla realizzazione delle coperture e degli impianti.

Articolo 10- Termini di esecuzione e rendicontazione dei lavori ammessi a contributo.

1. Gli interventi di bonifica, ammessi a beneficio del contributo, per i quali debba essere presentata la comunicazione di avvio dei lavori asseverata (CILA) o qualora il richiedente vi abbia già provveduto, anche acquisendo eventuale titolo abilitativo edilizio (Permesso di costruire o SCIA), dovranno **aver inizio e concludersi entro dodici 12 mesi dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo.**
Gli interventi per i quali sia necessario acquisire un titolo abilitativo edilizio (Permesso di costruire o SCIA), dovranno essere presentati agli enti competenti improrogabilmente **entro 90 giorni dalla comunicazione di ammissione del contributo ed essere conclusi nel termine di 12 mesi dalla data di formazione o rilascio del titolo.**
2. **Al fine della rendicontazione, dovrà essere presentata la seguente documentazione:**



- dichiarazione di fine lavori da parte del richiedente, controfirmata dal Direttore dei Lavori, in cui si attesti l'avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e in conformità alle previsioni del progetto assentito con permesso di costruire o altro titolo edilizio e al Piano di lavoro presentato;
- copia delle fatture quietanzate delle spese sostenute per la rimozione, bonifica, trasporto e recupero o smaltimento, emesse da imprese che rispettano i requisiti indicati all'art. 12, comma 4, della L. 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto". **Tutte le spese, comprese quelle relative alla predisposizione del cantiere di lavoro (ponteggio e sicurezza), dovranno necessariamente essere fatturate da Ditte autorizzate allo smaltimento dell'amianto, iscritte alla Cat. 10 dell'Albo Nazionale Gestori Rifiuti. Non saranno in alcun modo ammesse spese fatturate da ditte non aventi tale iscrizione.** Le fatture dovranno necessariamente essere redatte secondo lo schema tipo (Schema Fattura), suddivisa in voci distinte, dalle quali si possano evincere gli importi unitari, parziali e complessivi dell'intervento. Gli importi non specificati secondo le suesposte modalità non verranno riconosciuti e liquidati. Non è ammesso il pagamento di denaro in contanti. Si dovrà allegare copia del bonifico postale o bancario riportante nella causale gli estremi della fattura;
- certificato di conferimento in impianto di recupero o smaltimento in discarica autorizzata, ovvero copia del formulario di trasporto del rifiuto, attestante l'avvenuto corretto conferimento dei rifiuti contenenti amianto, con chiara indicazione dell'indirizzo dell'edificio di provenienza, del peso e/o dei metri quadri conferiti;
- copia del provvedimento autorizzativo (Permesso di costruire, SCIA ecc.) qualora fosse previsto;
- copia del Piano di Lavoro, ai sensi dell'art. 256, comma 2, D. Lgs. 81/2008, che dovrà prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché la protezione dell'ambiente esterno. Tale piano dovrà essere redatto da Ditta specializzata iscritta alla categoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e dovrà essere inviato al competente organo di vigilanza (Azienda Sanitaria Locale) nel rispetto dei termini e dei disposti contenuti nella normativa vigente in materia;
- copia della notifica inizio lavori inviata all'Organo di vigilanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. n. 81/08;
- idonea documentazione fotografica a colori recante tutti i fronti dell'edificio interessato, in formato minimo 10x15 cm, attestante la nuova situazione a seguito della bonifica. In merito alle dichiarazioni relative alla sostituzione di coperture in cemento-amianto contestualmente alla posa in opera di dispositivi per l'utilizzo di tecnologie alternative ai fini del risparmio energetico, quali gli impianti solari e fotovoltaici, **all'atto della rendicontazione il beneficiario dovrà dimostrare l'effettiva realizzazione di tali**



interventi, anche attraverso documentazione fotografica e contabile, a pena di decadenza del beneficio. Le dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del DPR 445/2000 saranno punite secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Pena la decadenza dal beneficio, i lavori dovranno essere rendicontati con la presentazione della documentazione e compilazione della modulistica prevista all'interno della piattaforma online della Provincia del Sulcis Iglesiente: (<https://www.provincia.sulcisiglesiente.it/it/servizi/contributo-smaltimento-manufatti-contenenti-amianto>), entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data Fine Lavori.
4. La documentazione da trasmettere in fase di rendicontazione dei lavori dovrà essere comprensiva del titolo abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento di cui all'art. 34 comma 2 o 37 comma 11 della L.R. 24/2016, in entrambi i casi, unita alla relativa dichiarazione autocertificativa e ai suoi allegati.

Articolo 11 - Riduzione, decadenza, revoca del contributo.

1. Eventuali variazioni in aumento rispetto al costo degli interventi indicato nel preventivo di spesa non incideranno sull'ammontare del contributo riconosciuto. In caso di diminuzione delle spese effettivamente sostenute il contributo riconosciuto sarà ridotto proporzionalmente.
2. Qualora non venga rispettato l'impegno di richiedere al Comune il titolo edilizio necessario, il richiedente si intenderà rinunciatario, e la somma verrà utilizzata per lo scorrimento della graduatoria.
3. Qualora venga riscontrato il mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo, si procederà alla revoca del contributo e al recupero di quanto eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali calcolati a far data dall'erogazione del contributo.

Articolo 12- Indisponibilità del fondo.

1. Le richieste di finanziamento per la bonifica dei manufatti contenenti amianto, con classificazione di rischio di alta priorità, che non avessero trovato positiva risposta per carenza di fondi, avranno diritto di precedenza nella successiva ripartizione dei fondi.
2. Nel caso del contributo assegnato in misura non integrale per la parziale indisponibilità del fondo, il contributo potrà essere integrato sino alla concorrenza dell'ammontare integrale ove alla data dell'accertamento risultino disponibili sufficienti somme nel fondo.

Articolo 13 - Responsabile del procedimento e richiesta informazioni.

1. Responsabile del Procedimento è il Geom. Alessandro Cadoni



2. Per informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente, il martedì e il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00; Alessandro Cadoni (0781 6726544) - email: alessandro.cadoni@provincia.sulcisiglesiente.it

Articolo 14 – Ricorsi.

1. Avverso il provvedimento di approvazione del presente bando è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla sua notifica ovvero dalla sua conoscenza.

Articolo 15 – Informativa trattamento dati.

1. Ai sensi dall'articolo 13 e seguenti del GDPR - Regolamento UE 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso nonché conservati per cinque anni dalla chiusura di ciascun procedimento. L'informativa completa è consultabile al seguente indirizzo:

Articolo 16 - Disposizioni finali.

1. Ai fini dell'adeguata pubblicità e trasparenza, il presente bando viene pubblicato sul sito internet della Provincia del Sulcis Iglesiente nella sezione Servizi, e potrà essere reperito al seguente indirizzo web: <https://www.provinciasulcisiglesiente.it/it/servizi/contributo-smaltimento-manufatti-contenenti-amianto>

Iglesias, lì